



Determina N. 339 del Segretario Generale del 24/10/2017

UFFICIO: Ufficio Ragioneria e Provveditorato

OGGETTO Affidamento diretto tramite MePA Consip del servizio di brokeraggio assicurativo per il biennio 2018/2019 ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

- richiamato il D.Lgs.n.29/1993, nonché il successivo D.Lgs.n.165/2001;
- visto lo Statuto dell'Ente camerale in vigore dal 05.05.1999, successivamente modificato ed integrato ed il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore dal 05.07.2000 con le successive modifiche ed integrazioni, con i quali si dà attuazione ai principi contenuti nel D.Lgs.n.165/2001;
- visto l'art.13 del D.P.R.n.254/2005;
- vista la delibera di Consiglio n.37 del 28.10.2013 di approvazione del programma pluriennale di attività 2014/2018;
- vista la delibera di Consiglio n.22 del 05.12.2016 di approvazione della relazione previsionale e programmatica 2017;
- vista la delibera di Consiglio n.23 del 05.12.2016 di approvazione del preventivo e del budget per l'esercizio 2017;
- vista la determina del Segretario Generale n.1 del 09.01.2017 in ordine alla propria competenza all'utilizzo delle risorse previste nel budget 2017;
- richiamato l'art.47, comma 1 del D.P.R.n.254/05 che dispone, tra l'altro, che la scelta della forma di contrattazione è di competenza del Dirigente dell'area economico finanziaria, nel caso il Segretario Generale f.f.;
- visto il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che ha abrogato il D.Lgs.n.163/2006, ed in particolare l'art.32 relativo alle fasi delle procedure di affidamento;
- visto il D.Lgs.n.231/2002 modificato dal D.Lgs.n.192/2012 sui ritardi di pagamento delle transazioni commerciali;
- vista la Legge n.190/2012 per la prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- vista la Legge di stabilità n.228/2012, nella parte relativa ad acquisti e locazioni di immobili, ad acquisti di mobili e arredi da parte delle Pubbliche amministrazioni e ad acquisti e noleggi di autovetture;
- vista la Legge di stabilità per il 2017 n.232 del 21.12.2016;
- richiamata la Legge 28 dicembre 2015 n.208, in particolar modo l'art.1 comma 502;
- visto l'art.26, comma 3 della Legge n.488/99, così come modificato dal D.L.n.168 del 12.7.2004, convertito nella Legge n.191/2004, e l'art.1 comma 449 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 27.12.2006, n.296) laddove stabiliscono che, per l'acquisizione di beni e servizi le amministrazioni pubbliche ricorrano alle convenzioni Consip o Intercent ovvero ne utilizzino i

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli



parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per l'acquisizione di forniture e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

- preso atto che attualmente non sono attive convenzioni Consip/Sater relative all'acquisizione di forniture e servizi di cui si tratta;
- evidenziato che è stata istituita la nuova Camera di commercio di Ferrara e Ravenna mediante accorpamento dei due Enti camerali e che la data di costituzione del nuovo Ente decorrerà dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale;
- valutato che occorre dotare la Camera di commercio di Ravenna anche in questo periodo di transizione delle dovute coperture assicurative;
- considerato che la gestione del contratto assicurativo stipulato dalla Camera di Commercio di Ravenna, a garanzia delle proprie attività, presenta profili di sostanziale complessità in quanto l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è di molto ampliata nel tempo e la materia presenta aspetti tecnici di difficile interpretazione;
- considerato che le problematiche inerenti la predisposizione del capitolato, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto della relativa polizza in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno da parte della Camera di commercio giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla Legge n.792/1984 e ora prevista dall'art.109, comma 2 lettera B del D.Lgs.7 settembre 2005 n.209;
- considerato che le consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno di personale avente le necessarie ed idonee professionalità tali da consentire una conoscenza adeguata delle variabili rilevanti ai fini della stipula del contratto di assicurazione;
- considerato che l'attività di che trattasi, del resto, non rientra fra i compiti della Camera di commercio di Ravenna, in quanto – giusta sentenza del TAR Piemonte – Sez.II – n.194 del 13.03.1989 – la stipulazione dei contratti di assicurazione e l'attività ad essi connessa è l'attività che la P.A. pone in essere nell'esercizio di poteri di diritto privato, per cui non può essere negata la possibilità di ricorrere a strutture specializzate – in conformità al D.Lgs. n. 209/2005, il cui compito è di assistere l'Amministrazione assicurata nella determinazione dei contratti, nella gestione ed esecuzione degli stessi, nonché nella gestione dei sinistri;
- considerato che il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, infatti in base all'art.106 del D.Lgs.n.209/2005, l'attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il *“presentare o proporre prodotti assicurativi..... o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”*;
- considerato che il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità dell'Ente Camerale e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale, che economico;
- rilevato che si rende necessario provvedere alla continuità del servizio di brokeraggio assicurativo in scadenza al 31.12.2017;
- richiamata la sentenza n.397/2006 del T.A.R. Abruzzo-Pescara Sez. I, secondo cui il contratto di brokeraggio *“è configurabile come un contratto d'opera professionale, inerente ad un servizio assicurativo in senso ampio. Sulla onerosità del “brokeraggio” non vi è, pertanto, alcun dubbio, e, nel caso in esame, il punto non è la natura gratuita dell'attività svolta, quanto, piuttosto, l'individuazione del soggetto su cui farà carico la corresponsione della*

provvigione, notoriamente spettante all'agente di assicurazione. Tale soggetto non è identificabile nell'Amministrazione, perché il "broker", eliminando la necessità dell'azione dell'agente, subentra automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, viene renumerato dalla stessa assicurazione vincitrice della gara, senza alcun ulteriore caricamento sui premi";

- richiamata la sentenza n.1536/2004 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia: *"L'incarico sotto soglia comunitaria al broker assicurativo conferito, o rinnovato, intuitu personae per lo svolgimento dell'attività di consulenza finalizzata alla raccolta ed elaborazione dei dati da utilizzarsi ai fini della predisposizione dei successivi atti, non oneroso per l'Amministrazione, è lecito e non è automaticamente soggetto all'applicabilità del D.Lgs.n.157/1995";*
- richiamata la sentenza della Corte App.Torino, 08.03.2001: *"L'elemento peculiare e qualificante del rapporto di brokeraggio, e che determina il sorgere del diritto al compenso, consiste pur sempre, come in qualunque rapporto di mediazione, nella messa in contatto dei contraenti fra i quali l'affare viene concluso, con la sola differenza che tale messa in contatto deve essere il risultato, o il punto di arrivo, di quell'attività di assistenza e consulenza che costituisce la peculiarità ulteriore della mediazione assicurativa, rispetto al comune rapporto di mediazione. Ogni altra prestazione ed attività svolta dal broker, funzionale alla predisposizione e conclusione di un contratto di assicurazione che prescinde dalla concreta e diretta messa in relazione dei contraenti, non può essere qualificata come mediazione di assicurazione, ma integra un altro tipo di attività. Ne discende che l'attività di brokeraggio vera e propria, retamente intesa come attività di intermediazione di assicurazione, è incompatibile con le procedure di evidenza pubblica, iniziate con pubblico bando o avviso di gara, nelle quali la ricerca dell'assicuratore e la messa in contatto fra l'amministrazione che intende stipulare un contratto e le compagnie di assicurazione possibili, avviene direttamente, per effetto dell'invito rivolto con il bando e della richiesta di partecipazione alla gara, senza alcuna interposizione del preteso mediatore";*
- tenuto conto altresì, che la giurisprudenza prevalente e l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel riconoscere la natura di contratto "oneroso" al contratto di brokeraggio assicurativo per effetto del c.d."caricamento del premio", ha ricondotto lo stesso all'appalto pubblico di servizi con inclusione tra i servizi assicurativi previsti dall'All. 1 al D.Lgs.n.17 marzo 1995 n.157;
- dato atto che:
 - al solo fine dell'individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore presunto del servizio in oggetto (provvigione spettante al broker), determinato sulla base della polizza attualmente in essere e delle consuetudini di mercato, è indicativamente stimato, applicando una aliquota del 4% per i rami RCA/ARD e una aliquota del 9% per rami diversi da RCA/ARD della parte imponibile della polizza di assicurazione (al netto delle imposte) relativo al biennio 2018/2019 per le polizze Allrisk/patrimonio/RCT/Infortuni/Kasko/ Responsabilità civile patrimoniale/ Responsabilità civile professionale pari ad €2.500,00;
 - che il raggiungimento di tale importo non è comunque garantito;
 - che la Camera di commercio di Ravenna non è in alcun modo vincolata a far conseguire al broker un qualsiasi compenso minimo;
- per il periodo dell'incarico, il valore di suddetta provvigione calcolata con il criterio sopra riportato, risulta essere inferiore all'importo previsto dall'art.36 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, che consente, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 Euro, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
- verificato, ai sensi dell'art.9 comma 7 del D.L.n.66/2014, che il bene da acquisire non è elencato tra quelli indicati nel benchmark di Consip e pertanto non è possibile avere un'indicazione del prezzo massimo;



- ritenuto pertanto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016;
- preso atto che la procedura in questione è stata registrata in data 09.10.2017 sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ottenendo il seguente codice CIG: **ZA4203795F**;
- considerata la natura della fornitura, nonché le modalità di esecuzione, la Camera di Commercio ha valutato gli oneri della sicurezza pari a zero in quanto non sussistono rischi di interferenza e pertanto non si procede alla redazione del D.U.V.R.I., ed inoltre stante l'ammontare dell'importo si esula dal richiedere all'aggiudicatario il deposito cauzionale;
- fatto presente che è stato predisposto lo schema di contratto, che disciplina i termini e le modalità di espletamento del servizio, nonché le altre obbligazioni tra le parti;
- ritenuto di precisare che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Venturelli, Segretario Generale f.f. dell'Ente camerale;
- per le motivazioni citate in premessa;

determina

1. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.n.50/2016 è la Dott.ssa Maria Cristina Venturelli, Segretario Generale f.f. dell'Ente camerale;
2. che l'oggetto del contratto è il servizio di brokeraggio assicurativo per il biennio 2018/2019;
3. che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è la fornitura del servizio di consulenza e di assistenza con la ricerca delle soluzioni che meglio si adattano alle esigenze e alle specifiche situazioni prospettate dalla Camera di Commercio di Ravenna;
4. che il servizio per la Camera di commercio è a titolo non oneroso;
5. che la norma di riferimento per la scelta del contraente è l'art.36 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016;
6. che la scelta del contraente l'impresa Assiteca S.p.A. Internazionale di brokeraggio assicurativo - C.F.09743130156, presente sul portale web MePA Consip, è avvenuta in considerazione della specificità della fornitura e dell'esperienza acquisita nel tempo con l'Ente camerale;
7. di affidare tramite il MePA Consip con trattativa diretta all'impresa Assiteca S.p.A. Internazionale di brokeraggio assicurativo - C.F.09743130156 – il servizio di brokeraggio assicurativo per anni due, da svolgersi secondo i termini e le modalità contenuti nello schema di contratto di cui al successivo punto del dispositivo;
8. che la data di inizio della fornitura è il 01.01.2018 e la data di completamento è il 31.12.2019;
9. che le clausole ritenute essenziali sono le condizioni della fornitura, gli obblighi specifici del fornitore, il corrispettivo, i termini di consegna ed i termini di pagamento;
10. di stabilire che la forma del contratto avvenga con scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art.1326 del C.C., con affidamento diretto in forma elettronica tramite il portale web MePA Consip;
11. di non chiedere il deposito cauzionale;
12. di non procedere alla redazione del D.U.V.R.I..

Ravenna, 24/10/2017

Documento Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli